

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

Concessione del servizio di cassa dell'Università degli Studi di Milano.

CIG B401837E5E

CUI S80012650158202300073

CONCESSIONARIO:

C.F. / P.IVA

IMPORTO, PRESUNTO E NON GARANTITO: euro 500.000,00 IVA esclusa.

DA UNA PARTE

Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano (MI), Via Festa del Perdono n.

7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale, Angelo Pasquale

Casertano, nato a Milano (MI), il 08/12/1969, autorizzato alla stipula del presente atto ai

sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominato

Concedente.

DALL'ALTRA

....., con sede legale in –, nella persona del Legale

rappresentante sig./dott. nato a il C.F.

..... come risulta dalla Visura estratta dal Registro Imprese Camera di

Commercio di del / procuratore

speciale della Società, come risulta dalla delibera del CdA del.....e depositata agli

atti di questa Amministrazione, di seguito *Concessionario.*

PREMESSO

CHE, il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 23 luglio 2024, ha approvato

l'espletamento di una procedura per l'affidamento in concessione del servizio di cassa

dell'Università di Milano, per un periodo complessivo di 5 anni;

	CHE, visto l'esito positivo dei controlli, con determina dirigenziale del - rep.	
, è stata aggiudicata la concessione di cui in epigrafe alla Società	
, con sede in, codice fiscale e partita IVA	
, sulla base delle condizioni tecnico – economiche espresse in offerta;	
	CHE dal Documento di Regolarità Contributiva si evince che il Concessionario risulta in	
	regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;	
	CHE, come da informazione del rilasciata dalla 'Banca Dati Nazionale Unica	
	della documentazione antimafia' a carico della suindicata e dei relativi	
	soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di	
	sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011;	
	<i>oppure</i>	
	CHE nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia richiesta dal Concedente	
	(Prot. n._Ingresso_....._.....) nei confronti di, ai sensi	
	dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente contratto sottoposto alle	
	condizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
	<u>ART. 1 – Premesse e norme regolatrici</u>	
	Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente	
	allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta	
	tecnica presentata dal Concessionario corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli	
	atti di gara, l'offerta economica, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato	
	Tecnico e i relativi allegati, di seguito Capitolato, con i relativi allegati, l'ulteriore	
	documentazione di gara nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura a	
	evidenza pubblica.	

	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi	
	riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e	
	nei suoi allegati:	
	a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., dalle norme del	
	Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme	
	applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
	b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto	
	privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;	
	Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di	
	norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore	
	successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni	
	autoritative dei prezzi migliorative per il Concedente, il Concessionario rinuncia a	
	promuovere azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto	
	contrattuale in essere.	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dal	
	concedente prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dal concessionario, a	
	eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Concessionario e accettate dal	
	concedente.	
	<u>ART. 2 – Oggetto del contratto</u>	
	Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di cassa	
	dell'Università degli Studi di Milano.	
	Il tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato facente parte integrante del presente	
	contratto, anche se non materialmente allegato.	
	<u>ART. 3 – Valore del contratto e contributo del concedente</u>	

	Si dà atto del maggior contributo facoltativo annuo, superiore a € 50.000,00, pari	
	€....., esposto in offerta dal Concessionario.	
	Si dà atto dei ribassi economici esposti in offerta dal Concessionario:	
	- minor costo rispetto a € 1,75 per le commissioni applicate sui bonifici effettuati nel circuito	
	SEPA.....;	
	- minor tasso di interesse passivo in termini di % pari al tasso ufficiale di riferimento BCE +	
	spread applicato all'anticipazione di cassa:.....;	
	- minor costo fidejussioni espresso in termini di % annua unica sull'importo	
	garantito:.....;	
	- minor commissione espressa in termini di % annua rispetto allo 0,15% applicata alla	
	delegazione di pagamento:.....;	
	- minor canone annuo per la messa a disposizione di ciascun terminale POS:.....;	
	- minor provvigione in % sull'importo del pagamento POS con bancomat:.....;	
	- minor provvigione in % sull'importo del pagamento POS con carta di	
	credito:.....	
	<u>ART. 3bis - Revisione del contratto di concessione</u>	
	Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento	
	della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario,	
	che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il	
	concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a	
	ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della	
	conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a	
	eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata	
	sono a carico della stessa.	
	Si rinvia all'art. 192 del D.Lgs, 36/2023.	

ART. 4 - Tempi previsti per l'espletamento delle prestazioni

La durata della concessione è prevista in 5 (cinque) anni, dal 01.01.2025 al 31.12.2029.

ART. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti e i relativi allegati, anche se non materialmente acclusi, che restano depositati agli atti del Concedente: il Disciplinare di gara e il Capitolato (Allegato A al contratto) con i relativi allegati, l'offerta presentata dal Concessionario corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara.

Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto, dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

ART. 6 – Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente contratto, il concessionario elegge il proprio domicilio legale in

ART. 7 – Condizioni e modalità di esecuzione

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato e nell'offerta presentata dal Concessionario.

Il Concessionario si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Concedente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il Concessionario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più oneroso dalle attività svolte dal Concedente e/o da terzi.

Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative obbligazioni ed oneri, si richiamano interamente gli articoli specifici del Capitolato.

ART. 8 – Obblighi e adempimenti a carico del Concessionario

	Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli	
	adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a	
	mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasposto,	
	di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione della prestazione nonché i	
	connessi oneri assicurativi.	
	Il concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta	
	regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e	
	di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché	
	secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto	
	e nei suoi allegati.	
	Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza	
	delle predette norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a esclusivo	
	carico del Concessionario.	
	Il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti	
	del Concedente.	
	Il Concessionario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da	
	disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in	
	tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico	
	tutti gli oneri relativi.	
	Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati	
	nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti	
	dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e	
	nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive	
	modifiche e integrazioni.	
	Il Concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Concedente da	

	tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni	
	tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale	
	che dovessero essere impartite dal Concedente, nonché a dare immediata comunicazione al	
	Concedente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
	Il concessionario si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza	
	preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. Il Concessionario si	
	impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali	
	verifiche.	
	Il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente ogni modificazione negli assetti	
	propriari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale	
	comunicazione dovrà pervenire al Concedente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.	
	Tutta la documentazione creata o predisposta dal concessionario nell'esecuzione del presente	
	contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva	
	approvazione espressa da parte del Concedente.	
	In caso di inadempimento da parte del Concessionario a quanto stabilito nei precedenti	
	commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Concedente avrà la facoltà di	
	dichiarare risolto il presente contratto.	
	Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
	<u>ART. 9 - Responsabilità del Concessionario</u>	
	Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,	
	inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dal Concedente.	
	In caso di inosservanza anche parziale da parte del Concessionario delle leggi e disposizioni	
	in materia di appalti e concessioni o delle prescrizioni dettate dal Capitolato o da altri	
	documenti contrattuali, il Concedente provvederà a contestare la mancata esecuzione per	

	iscritto, assegnando al Concessionario un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento	
	dovrà essere sanato.	
	Tutte le spese derivanti al Concedente dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali	
	maggiori costi, saranno addebitate al Concessionario.	
	Il Concessionario sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto	
	sollievo del Concedente da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e	
	mantenere indenne il Concedente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente	
	promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni	
	normative direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.	
	Si richiama, inoltre, l'art. 19 "Responsabilità del Cassiere" del Capitolato.	
	<u>ART. 10 – Penali</u>	
	Per l'applicazione delle penali si richiama integralmente quanto disposto dall'art. 20	
	"Penalità" del Capitolato.	
	Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali	
	verranno contestati al Concessionario per iscritto dal RUP, a seguito di segnalazione da parte	
	del DEC.	
	Il Concessionario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al RUP nel	
	termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette	
	controdeduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dal Concedente, ovvero siano	
	pervenute oltre il termine assegnato ovvero non siano pervenute affatto, potranno essere	
	applicate le penali sopra indicate.	
	Nel caso di applicazione delle penali, il Concedente provvederà a recuperare l'importo in sede	
	di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte	
	relativa ai danni subiti.	
	In tale ultimo caso, il Concessionario dovrà successivamente provvedere all'immediato	

reintegro della cauzione.

Restano comunque fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.

ART. 11 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa

Il Concedente ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, nelle ipotesi previste dall'art. 21 "Risoluzione del contratto" del Capitolato, al quale si rinvia.

Il Concedente deve inoltre risolvere il contratto qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023, nonché nel caso in cui nei confronti del Concessionario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Il Concedente risolve il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dagli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte del Concessionario, della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC unimi@postecert.it.

In caso di risoluzione, il Concedente potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, ad incamerare la garanzia definitiva per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che il Concedente ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. In ogni caso, in ipotesi di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 190 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 12 – Diritto di recesso

Il concedente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto in tutte le ipotesi previste

dalla normativa vigente sulla base di quanto stabilito dall'art. 190 d.lgs. 36/2023.

ART. 13 – Liquidazione giudiziale del concessionario

La liquidazione giudiziale del Concessionario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto.

ART. 14 – Garanzia definitiva

Si dà atto che il Concessionario ha prodotto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria definitiva n., rilasciata in datada, di importo pari ad euro, contenente l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta del Concedente, il valore dell'intero deposito cauzionale.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concedente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

In ogni caso, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Il Concedente ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 del D.

	Lgs. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in	
	tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal Capitolato.	
	Il Concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Concedente abbia dovuto	
	valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal	
	ricevimento della richiesta da parte del Concedente e, in caso di inottemperanza, la	
	reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Concessionario.	
	Nella ipotesi in cui il Concedente intenda valersi della facoltà di richiedere al Concessionario	
	la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, il	
	Concedente è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 16.09.2022,	
	n. 193, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già	
	sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Concedente ha facoltà di dichiarare	
	risolto di diritto il contratto.	
	<u>ART. 15 – Subappalto</u>	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto</i>	
	<i>oppure</i>	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei limiti di</i>	
	<i>legge indicando le seguenti attività:</i>	
	<u>ART. 16 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta</u>	
	Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo	
	esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, documenti sicurezza etc...) resterà di proprietà	
	piena ed assoluta del Concedente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno	
	esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte	
	quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che	
	il Concedente possa sollevare eccezioni di sorta.	
	<u>ART. 17 – RUP e Direttore dell'esecuzione</u>	

	Ai sensi degli artt.114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss del D.M. n. 49/2018,	
	l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), coadiuvato dai	
	competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per la verifica del	
	regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del Concedente. A tale fine, il RUP	
	svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge, nonché tutte le attività	
	che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. Il	
	Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al	
	controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dal Concedente. Inoltre,	
	assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Concessionario, verificando che le	
	attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A	
	tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso	
	espressamente demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano	
	opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
	Si richiama quanto indicato all'interno del Capitolato.	
	<u>ART. 18 – Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni</u>	
	<u>del contratto</u>	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere, ex art 19 del D.M. n. 49/2018,	
	apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dal Concedente.	
	Al termine del contratto, dopo la comunicazione da parte del Concessionario di intervenuta	
	ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in	
	contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle	
	prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme al Concessionario.	
	<u>ART. 19 – Verifiche di conformità</u>	
	Il servizio oggetto del presente contratto sarà sottoposto a verifica di conformità da parte del	
	Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D. Lgs.	

36/2023.

ART. 20 - Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Si richiama integralmente quanto disposto dall'art. 30 del capitolato.

ART. 21 – Aggiunte al contratto

Al contratto potranno essere apportate tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che, in
vigenza dello stesso, la pratica e le esigenze dell'Università dovessero richiedere, previo
accordo fra le parti.

Le anzidette modifiche dovranno essere contenute in apposito protocollo sottoscritto da
entrambe le parti.

ART. 22 - Spese derivanti dal contratto

Sono a carico del Concessionario le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore
all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa quella di
registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto.

ART. 23 – Controversie e decadenze

Tutte le controversie tra il Concedente e il Concessionario, così durante l'esecuzione come al
termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non
si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente
di Milano.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 24 – Patto d'integrità

Si dà atto che il Concessionario ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto
d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato,
sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.

ART. 25– Clausola di c.d. “Pantouflage”

Il Concessionario dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di

non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Concedente che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023). Il Concessionario dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

ART. 26 - Tutela della Privacy - Riservatezza

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in possesso del Concedente verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

ART. 27 -Trattamento dei dati

Il Cassiere si impegna a trattare i dati personali dei quali venga in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

Poiché le modalità di esecuzione del servizio comporteranno l'effettuazione, da parte del Cassiere, di un trattamento di dati personali (ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679) di titolarità dell'Università e per conto di quest'ultima, all'atto della sottoscrizione del contratto l'Università, nella sua qualità di Titolare del trattamento, nominerà il Cassiere Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

La nomina avverrà mediante specifico atto scritto fornito dall'Università, e il Cassiere si impegna sin da ora ad accettare tale nomina, che dovrà essere sottoscritta per accettazione.

Si precisa, inoltre, che i dati personali di titolarità del Cassiere dei quali l'Università venga in possesso saranno trattati secondo le previsioni del documento "Informativa per fornitori e clienti", allegato al disciplinare, esclusivamente per le finalità, ivi indicate, per le quali i dati sono richiesti.

-°_°_°_°_

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Per l'Università degli Studi di Milano – il Direttore Generale Angelo Pasquale Casertano

Per – il

con espressa accettazione degli artt. 7 (**Condizioni e modalità di esecuzione**) - 8 (**Obblighi e**

adempimenti a carico del Concessionario) – 9 (**Responsabilità del Concessionario**)

- 10 (Penali) – 11 (Risoluzione, clausola risolutiva espressa) – 12 (Diritto di recesso) – 23

(Controversie e decadenze).